



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 215

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti" (Atto Senato 2305).

Cari Presidenti,

Facendo seguito alla comunicazione n. 142 del 25.06.2021 si segnala per opportuna conoscenza che **il Senato della Repubblica nella seduta del 28 ottobre 2021 ha approvato definitivamente il collegato alla manovra di bilancio sui titoli universitari abilitanti (A.S. 2305).**

Si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse relative al disegno di legge indicato in oggetto **così come illustrate nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.**

Articolo 1 (Lauree magistrali abilitanti all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo)

L'articolo 1, comma 1, dispone che l'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria (classe LM-46), in farmacia e farmacia industriale (classe LM-13), in medicina veterinaria (classe LM-42), nonché della laurea magistrale in psicologia (classe LM-51) abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di medico veterinario e di psicologo. Ai sensi della normativa vigente, per l'esercizio delle richiamate professioni, è necessario, oltre al titolo di studio, il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato. Nello specifico: **con riferimento all'esercizio della professione sanitaria di odontoiatra, l'articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n. 409 (recante "Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee") prevede che, per l'esercizio della professione, oltre al possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, sia necessaria l'abilitazione all'esercizio professionale, previo superamento di apposito esame di Stato. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 dicembre 1985, recante "Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra", sono state definite le procedure di svolgimento degli esami di abilitazione (basate, ai sensi dell'art. 3, su prove orali e**

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

pratiche). Con ordinanza del Ministero dell'università e della ricerca n. 65 del 21 gennaio 2021 sono state indette per i mesi di giugno e novembre 2021, rispettivamente, la prima e seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista e veterinario (oltre che di tecnologo alimentare). A tali sessioni possono presentarsi i candidati che hanno conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito per ciascuna sessione dai bandi emanati dalle singole università in relazione alle date fissate per le sedute di laurea. Al riguardo, si ricorda che l'art. 102 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge, n. 27/2020, ha introdotto, a regime, il valore abilitante della laurea magistrale in medicina e chirurgia (classe LM/41), previa acquisizione del giudizio di idoneità conseguito al termine del tirocinio pratico-abilitativo (di cui all'art. 3 del DM n. 58/2018).

Il comma 2 dispone che, nell'ambito delle attività formative professionalizzanti previste per le classi di laurea magistrale richiamate al comma 1, almeno 30 crediti formativi universitari sono acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio. Quanto alle specifiche modalità di svolgimento, valutazione e certificazione del tirocinio, esse sono individuate nell'ambito della disciplina delle citate classi e dei regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio.

Articolo 3 (Adeguamento dei corsi di studio delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante abilitanti)

L'articolo 3 disciplina le modalità di adeguamento dei corsi di studio delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante richiamate agli articoli 1 e 2 in funzione dell'innovativo carattere abilitante del titolo di studio conseguito a seguito dei relativi esami finali.

Il comma 1 prevede che gli esami finali delle richiamate classi di laurea includano lo svolgimento di una prova pratica valutativa tesa ad accertare le competenze tecnico-professionali acquisite con il tirocinio svolto nell'ambito dei relativi corsi di studi. La commissione giudicatrice dell'esame finale è, a tal fine, integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dalle rappresentanze nazionali dell'ordine o del collegio professionale di riferimento.

Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997: i) l'adeguamento della disciplina delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante interessate dal provvedimento in esame; ii) le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo, compresa la determinazione dei CFU di cui all'articolo 1, comma 2, della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice. **Su quest'ultimo contenuto del decreto è richiesto il concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente e il parere delle rappresentanze nazionali del medesimo ordine o collegio professionale.**

Il comma 3 dispone che le università siano tenute ad adeguare i propri regolamenti didattici di ateneo, per quanto attiene ai corsi di studio delle classi di laurea di cui agli articoli 1 e 2 del provvedimento in esame, tramite lo strumento del decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, della legge n. 341 del 1990.

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Ai sensi del citato articolo 11, comma 1, della legge n. 341 del 1990, l'ordinamento degli studi dei corsi universitari (nonché dei corsi e delle attività formative di cui all'articolo 6, comma 2) è disciplinato, per ciascun ateneo, da un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato «regolamento didattico di ateneo». Quest'ultimo è deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, ed è inviato al Ministero dell'università e della ricerca per l'approvazione. Il Ministro, sentito il CUN, approva il regolamento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il regolamento si intende approvato. Il regolamento è emanato con decreto del rettore. Il comma 2 del medesimo art. 11 prevede che i consigli delle strutture didattiche determinino, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento: l'articolazione dei corsi di diploma universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni, le modalità degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilità di iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione dello studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento di diplomi, nonché la propedeuticità degli insegnamenti stessi, le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio e l'introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo.

Si evidenzia che, in relazione all'adeguamento dell'ordinamento didattico della classe LM/41 in Medicina e Chirurgia alle disposizioni di cui all'art. 102 del decreto-legge n. 18 del 2020 - il quale ha conferito alla prova finale dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico afferente a detta classe valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione di Medico Chirurgo previo superamento del tirocinio pratico- valutativo - è stata prevista una disciplina derogatoria delle disposizioni vigenti: i) sia con riferimento al decreto del Ministro dell'università e della ricerca di adeguamento dell'ordinamento didattico della Classe LM/41- Medicina e Chirurgia, da adottare in deroga alle procedure di cui all'art. 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997 (ex art. 102, comma 1, secondo periodo); ii) sia con riferimento al decreto rettorale di adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo disciplinanti gli ordinamenti dei corsi di studio della Classe medesima, da adottare in deroga alle procedure di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge n. 341 del 1990 (ex art. 102, comma 1, terzo periodo).

Si ricorda, infine, che l'art. 2 del DM n. 8 del 2 aprile 2020, di adeguamento dell'ordinamento didattico della Classe LM/41- Medicina e Chirurgia, ha previsto che l'adeguamento, da parte delle università, dei regolamenti didattici di ateneo abbia decorrenza dalla data dell'adozione con decreto rettorale e - fermo restando quanto disposto dall'art. 102, comma 1, primo periodo - trovi applicazione anche alle lauree magistrali della Classe LM-41 anno accademico 2018/2019 i cui esami finali devono essere ancora eventualmente sostenuti, nonché alle lauree magistrali della Classe LM-41 per le sessioni d'esame finale dell'anno accademico 2019/2020.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Articolo 4 (*Ulteriori titoli universitari abilitanti*)

L'articolo 4 demanda alla fonte regolamentare (in luogo di quella primaria) la possibilità di rendere abilitanti all'esercizio delle professioni regolamentate titoli universitari (ulteriori rispetto a quelli presi in considerazione dal legislatore) fra quelli per i quali è previsto l'accesso all'esame di Stato abilitante senza la necessità di svolgere un tirocinio *post lauream*.

Ai sensi del comma 1, ulteriori titoli universitari possono essere resi abilitanti, con regolamenti di delegificazione, di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. Tali provvedimenti, ai sensi del citato articolo 17, comma 2, sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia (che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta). **Il comma in esame integra tale procedimento prevedendo che il regolamento sia emanato, alternativamente: su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, previa richiesta delle rappresentanze nazionali degli ordini o dei collegi professionali di riferimento; ovvero su iniziativa del medesimo Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, sentito il medesimo ordine o collegio professionale. Al riguardo, al di là della formulazione utilizzata, la procedura prevede in entrambi i casi la proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il richiamato Ministro vigilante. La differenza è rintracciabile nella modalità con cui è assicurato il coinvolgimento degli ordini o dei collegi professionali: che possono assumere l'iniziativa tramite specifica richiesta (nel primo caso) o, se ciò non accede, devono obbligatoriamente essere sentiti (si tratta di un parere obbligatorio ma non vincolante).**

Il comma 2 demanda ai richiamati regolamenti di delegificazione, con cui si individuano le ulteriori lauree con valore abilitante all'esercizio della professione, **la disciplina:** i) degli esami finali, a conclusione di un corso di studi inclusivo di un tirocinio pratico-valutativo; ii) della modalità di svolgimento e di valutazione di una prova pratica valutativa, da tenersi nell'ambito dei richiamati esami finali, ai fini del conseguimento della laurea abilitante; **iii) della composizione della commissione giudicatrice, all'interno della quale occorre assicurare la presenza di professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali.**

Il comma 3 enuclea le norme generali regolatrici della materia alle quali il Governo è chiamato ad attenersi nella definizione del contenuto del regolamento di delegificazione. **Al riguardo si rammenta che, ai sensi del citato articolo 17, comma 2, della legge n.400 del 1988, il Parlamento può autorizzare il Governo all'esercizio della potestà regolamentare in materia di delegificazione a condizione che siano, con legge, definite le norme generali regolatrici della materia.**

Nello specifico, **il comma 3** prevede che i regolamenti debbano provvedere:
- al riordino della disciplina dettata dai regolamenti di attuazione della riforma del settore universitario (ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge n. 4 del 1999),

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

con cui è stata modificata e integrata la disciplina di alcuni ordinamenti professionali e dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato, per adeguarla alle disposizioni di cui alla presente legge (comma 3, lettera a));

- **alla semplificazione delle modalità di svolgimento del tirocinio pratico-valutativo e della prova pratica valutativa (lettera b));**
- **alla determinazione dell'ambito dell'attività professionale in relazione alle rispettive classi di laurea (lettera c));**
- **all'eventuale istituzione o soppressione di apposite sezioni degli albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla lettera c), indicando i necessari raccordi con la più generale organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi (lettera d));**
- **a garantire uniformità dei criteri di valutazione del tirocinio e della prova pratica (lettera e));**
- **a definire una composizione paritetica delle commissioni giudicatrici dell'esame finale (lettera f)).**

Il comma 4 rimette ai medesimi decreti di delegificazione la ricognizione delle disposizioni, evidentemente (anche) di rango legislativo, che risultano abrogate dalla data di entrata in vigore dei medesimi regolamenti, in quanto incompatibili con essi e con la presente legge. In analogia a quanto previsto, ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, con riferimento alle lauree rese abilitanti dal presente disegno di legge (ai sensi degli articoli 1 e 2), il comma 5 rinvia: i) l'adeguamento della disciplina delle classi dei titoli universitari individuati ai sensi del presente articolo ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. ii) l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo, da parte delle università, a decreti rettorali (da adottare ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341).

In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il provvedimento indicato in oggetto (All. n. 1).

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE CAO
Raffaele Iandolo
Raffaele Iandolo
29.10.2021
12:11:05
GMT+01:00

All. n. 1



IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

FILIPPO
ANELLI
29.10.2021
11:03:53
GMT+00:00



MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE)

e dal Ministro dell'università e della ricerca (MANFREDI)

(V. Stampato Camera n. 2751)

approvato dalla Camera dei deputati il 23 giugno 2021

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 giugno 2021*

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo
126-bis del Regolamento*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Lauree magistrali abilitanti all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo)

1. L'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria – classe LM-46, in farmacia e farmacia industriale – classe LM-13 e in medicina veterinaria – classe LM-42 nonché della laurea magistrale in psicologia – classe LM-51 abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di medico veterinario e di psicologo.

2. Nell'ambito delle attività formative professionalizzanti previste per le classi di laurea magistrale di cui al comma 1, almeno 30 crediti formativi universitari sono acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio. Le specifiche modalità di svolgimento, certificazione e valutazione, interna al corso di studi, del tirocinio sono previste nell'ambito della disciplina delle citate classi e dei regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio.

3. Con riferimento alla professione di psicologo, una parte delle attività formative professionalizzanti di cui al comma 2 può essere svolta all'interno del corso di studio della laurea in scienze e tecniche psicologiche – classe L-24. L'adeguamento della classe di laurea di cui al presente comma, limitatamente al tirocinio pratico-valutativo, è operato con le modalità di cui all'articolo 3.

Art. 2.

(Lauree professionalizzanti abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale)

1. L'esame finale per il conseguimento delle lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio - classe LP-01, in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali - classe LP-02 e in professioni tecniche industriali e dell'informazione - classe LP-03 abilita all'esercizio delle professioni, correlate ai singoli corsi di studio, di geometra laureato, di agrotecnico laureato, di perito agrario laureato e di perito industriale laureato.

Art. 3.

(Adeguamento dei corsi di studio delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante abilitanti)

1. Gli esami finali per il conseguimento delle lauree magistrali di cui all'articolo 1 e delle lauree professionalizzanti di cui all'articolo 2 comprendono lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione. A tal fine, la commissione giudicatrice dell'esame finale è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dalle rappresentanze nazionali dell'ordine o del collegio professionale di riferimento.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è adeguata la disciplina delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante di cui agli articoli 1 e 2. Con il decreto di cui al

presente comma sono altresì disciplinate, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale e sentite le rappresentanze nazionali del rispettivo ordine o collegio professionale, le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo, ivi compresa la determinazione dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 1, comma 2, e della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice di cui al comma 1 del presente articolo. Sul decreto di cui al presente comma non è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

3. Con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai corsi di studio delle classi di laurea di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

Art. 4.

(Ulteriori titoli universitari abilitanti)

1. Ulteriori titoli universitari, conseguiti con il superamento di corsi di studio che consentono l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni per il quale non è richiesto lo svolgimento di un tirocinio *post lauream*, possono essere resi abilitanti, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, previa richiesta delle rappresentanze nazionali degli ordini o dei collegi professionali di riferimento, oppure su iniziativa del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente,

sentito il medesimo ordine o collegio professionale.

2. Con i medesimi regolamenti di cui al comma 1 sono disciplinati gli esami finali, con lo svolgimento di una prova pratica valutativa per il conseguimento delle lauree abilitanti, prevedendo che i titoli universitari conclusivi dei corsi di studio abbiano valore abilitante all'esercizio della professione, previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi. I medesimi regolamenti prevedono altresì le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa nonché la composizione della commissione giudicatrice, che è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali.

3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 sono emanati sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:

a) riordino della disciplina di cui ai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, al fine dell'adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge;

b) semplificazione delle modalità di svolgimento del tirocinio pratico-valutativo e della prova pratica valutativa;

c) determinazione dell'ambito dell'attività professionale in relazione alle rispettive classi di laurea;

d) eventuale istituzione o soppressione di apposite sezioni degli albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla lettera *c)*, indicando i necessari raccordi con la più generale organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi;

e) uniformità dei criteri di valutazione del tirocinio e della prova pratica di cui alla lettera *b)*;

f) composizione paritetica delle commissioni giudicatrici dell'esame finale.

4. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente articolo sono abrogate le disposizioni vigenti incompatibili con essi e con la presente legge, la cui ricognizione è rimessa ai regolamenti medesimi.

5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è adeguata la disciplina delle classi dei titoli universitari individuati ai sensi del presente articolo. Con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo.

Art. 5.

(Disposizioni specifiche in materia di taluni titoli universitari abilitanti)

1. Le professioni di chimico, fisico e biologo sono esercitate previo superamento dell'esame finale per il conseguimento delle rispettive lauree magistrali abilitanti. La disciplina delle classi di laurea magistrale abilitanti di cui al presente comma prevede lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi e il superamento di una prova pratica valutativa.

2. Per l'adeguamento della disciplina delle classi di laurea magistrale di cui al comma 1 nonché per l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo, si applicano le disposizioni dell'articolo 4. In tali casi, i regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 sono adottati, fermo restando il concerto del Ministro vigilante sull'ordine o collegio professionale, sentite le rappresentanze nazionali del medesimo ordine o collegio professionale.

Art. 6.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. L'adeguamento della disciplina disposto ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 si applica a

decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali di cui ai medesimi articoli 3, 4 e 5 e riguarda i corsi di studio attivati dalle università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche, previa positiva valutazione, ai sensi della normativa vigente, dell'accreditamento dei medesimi corsi di studio.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, sentite le rappresentanze nazionali del medesimo ordine o collegio, sono stabilite modalità semplificate di espletamento dell'esame di Stato per coloro che hanno conseguito o che conseguono i titoli di laurea di cui alla presente legge in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti. A tal fine, le università riconoscono le attività formative professionalizzanti svolte durante il corso di studio o successivamente al medesimo.

3. I finanziamenti, previsti da accordi di programma o da provvedimenti di attuazione della programmazione universitaria, per le università che non adeguano i regolamenti didattici entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti del Ministro dell'università e della ricerca adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e dell'articolo 4, comma 5, sono sospesi fino all'adozione dei predetti regolamenti e al loro invio al Ministero dell'università e della ricerca.

Art. 7.

(Specifiche disposizioni transitorie per la laurea magistrale abilitante all'esercizio della professione di psicologo)

1. Coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo

previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sono stabilite la durata e le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo nonché le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa. Ai fini della valutazione del tirocinio di cui al presente comma, le università riconoscono le attività formative professionalizzanti svolte successivamente al corso di studi.

2. Coloro che hanno concluso il tirocinio professionale di cui all'articolo 52, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di una prova orale su questioni teorico-pratiche relative all'attività svolta durante il medesimo tirocinio professionale nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità di svolgimento e di valutazione della prova orale di cui al presente comma nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice.

Art. 8.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.